

Con i due decreti sopra citati l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ha previsto la preapertura della stagione venatoria alla specie **Colombaccio**, anticipandone il prelievo di tre settimane rispetto all'apertura normale (coincidente con terza domenica di settembre) **e specificamente nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014.**

Tale anticipazione si appalesa manifestamente illegittima per contrasto con le norme richiamate in epigrafe, dal cui combinato disposto emerge **inequivocabilmente** l'obbligo per le Amministrazioni precedenti di "contenere" i termini del prelievo tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, **"NEL RISPETTO DELL'ARCO TEMPORALE MASSIMO INDICATO AL COMMA 1 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157"** (cfr. art. 19, comma 1 *bis*, ultimo periodo, della L. reg. sic. n. 33/1997)

Orbene, non v'è chi non si avveda come l'arco temporale "*massimo*" sia quello stabilito **per ciascuna specie** dagli art. 18, comma 1, lett. 1), b) e c), della legge n. 157, nonché - parallelamente - dall'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 33/1997; per quello che qui ci occupa, il **Colombaccio** costituisce **"specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio"**.

Conseguentemente, nel momento in cui l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ne anticipa il prelievo di ben 3 settimane, fissandone la preapertura al 1° settembre (anziché il 21, cioè in coincidenza con la terza domenica di settembre), **E' OBBLIGATO EX**